



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A
PAGAMENTO RESE DAL PERSONALE
DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI
INIZIATIVE DI CARATTERE
PRIVATO CHE INCIDONO SULLA
SOCUREZZA E FLUIDITA' DELLA
CIRCOLAZIONE.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 31 del 30 settembre 2019

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Condizioni oggettive
- Art. 3 – Criteri di impiego del personale
- Art. 4 – Attività soggette al Regolamento
- Art. 5 – Attività escluse dal Regolamento
- Art. 6 – Domanda
- Art. 7 – Istruttoria della domanda
- Art. 8 – Oneri finanziari a carico del richiedente
- Art. 9 – Pagamento
- Art. 10 – Rendicontazione
- Art. 11 – Destinazione dei proventi
- Art. 12 – Divieti
- Art. 13 – Rinvio

ALLEGATO 1 – Domanda

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni a pagamento rese dalla Polizia Locale del Comune di Almese per attività e iniziative di carattere privato, svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico, che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione stradale nel territorio Comunale.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente vengono rese in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24/04/2017 n. 50 così come convertito dalla Legge 21/06/2017 n. 96 che testualmente recita:
"A decorrere dal 2017, le spese del personale di Polizia Locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'Ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia Locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti".

Art. 2 - Condizioni oggettive

1. I servizi di polizia stradale, allor quando rivestano carattere prevalentemente privato e non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, possono essere effettuati a pagamento su richiesta dei soggetti privati o su iniziativa della Polizia Locale stessa nei casi e con le modalità di seguito indicate.
2. Le prestazioni di viabilità a pagamento del personale di Polizia Locale per iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione non costituiscono in alcun modo un obbligo per l'Ente né per i suoi dipendenti: costituisce infatti sempre e comunque priorità del servizio di Polizia Locale l'attività di pubblico interesse rivolta alla collettività.
3. L'Ufficio di Polizia Locale valuterà pertanto di volta in volta l'ammissibilità delle richieste di servizi di viabilità nell'interesse di privati avendo riguardo all'effettiva disponibilità di personale, attrezzature e mezzi per il servizio richiesto, senza che il richiedente possa vantare alcun diritto all'esecuzione della prestazione.
4. L'attività di Polizia Locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico, su aree soggette alla disciplina del Codice della Strada, finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
5. Le predette prestazioni, a carattere oneroso a carico di terzi, potranno essere rese su richiesta dei privati oppure su iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale allor quando si renda necessario garantire sicurezza e fluidità della circolazione stradale a seguito di manifestazioni private.

Art. 3 - Criteri di impiego del personale

1. L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:
 - a) I servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario;
 - b) Adesione, in via preventiva, del personale per la resa di servizi in regime di extra funzionalità;
 - c) Osservanza della condizione dell'equa ripartizione nell'impiego, ossia pari possibilità per tutti gli aderenti di incamerare quote derivanti da tale forma di produttività;

- d) Tutte le prestazioni in regime di extra funzionalità dovranno essere comandate nel rispetto della dignità professionale, della tutela psicofisica ed in ogni caso non potranno superare l'orario del turno di lavoro ordinario. A tale principio si deroga solo con il consenso del prestatore d'opera.
2. E' vietata l'erogazione di prestazioni in assenza del correlativo versamento della tariffa nella misura stabilita dall' Ufficio di Polizia Locale e comunicata al richiedente.
 3. Il lavoro straordinario prestato dal personale di Polizia Locale, per le finalità di cui al presente Regolamento, deroga il limite fissato per i dipendenti comunali dall'art. 16 comma 5 del D.P.R. n. 268/81 e s.m.i.
 4. Il personale che svolgerà il servizio presso il terzo interessato manterrà la dipendenza dal Comune di Almese per gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Art. 4 - Attività soggette al Regolamento

1. Sono soggette al Regolamento i servizi diretti a disciplinare il traffico per:
 - a) Iniziative commerciali, industriali, culturali e sportive che comportano particolare affluenza veicolare;
 - b) Lavori, manifestazioni commerciali, sportive, culturali e private in genere che richiedono modifiche, anche temporanee, della viabilità;
 - c) Servizi di scorta per trasporti eccezionali e transumanze.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute.
3. Sono soggette inoltre al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocinii o di altre forme di riconoscimento dell'evento erogati dal Comune di Almese.

Art. 5 - Attività escluse dal Regolamento

1. Sono da considerarsi di prevalente od esclusivo interesse pubblico e pertanto non sottoposte all'obbligo di pagamento delle tariffe le prestazioni di viabilità fornite nei seguenti casi:
 - a) Prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali quali ad esempio l'attività di pronto intervento non programmabile necessaria ad evitare danni alla pubblica incolumità e quella di rilevazione di infortunistica stradale;
 - b) Prestazioni rientranti tra i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al D.M. 31/12/1983, già disciplinati da apposita normativa;
 - c) Prestazioni del Personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi erogate conformemente al disposto della Legge n. 65 del 07/03/1986 e s.m.i.;
 - d) Circostanze in cui sussista pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;
 - e) Manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - f) Feste patronali;
 - g) Manifestazioni di carattere religioso;
 - h) Cerimonie e cortei funebri;
 - i) Altri eventi non compresi nei precedenti paragrafi, per i quali l'Amministrazione Comunale abbia espressamente previsto l'esclusione con atto deliberativo. Il patrocinio non si parifica negli effetti di cui al suddetto riconoscimento.

Art. 6 – Domanda

1. I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano di servizio da parte degli appartenenti alla Polizia Locale soggette a pagamento sono tenuti ad inoltrare domanda alla Polizia Locale di Almese almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.
2. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato al presente Regolamento, dovrà essere specificato:
 - a) Il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - b) La data e la durata dell'evento (ora inizio e fine);
 - c) Le generalità del richiedente complete di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
 - d) Le generalità ed il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
 - e) La località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
 - f) Indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;
 - g) Impegno a riversare anticipatamente la somma richiesta dal Comune.
3. La domanda deve essere presentata al protocollo Comunale a mezzo PEC, servizio postale oppure consegnata a mano.
4. Anche in assenza di presentazione della domanda da parte del soggetto promotore, le prestazioni rese su iniziativa dell'Ufficio Polizia Locale volte a garantire sicurezza e fluidità alla circolazione, dovranno ugualmente essere remunerate con le modalità stabilite al successivo articolo 9.

Art. 7 – Istruttoria della domanda

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda il Responsabile della Polizia Locale valuta l'ammissibilità della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'adeguato svolgimento dell'evento e ne quantifica i costi.
2. Il Responsabile della Polizia Locale valuta la complessività della manifestazione o dell'attività privata ed il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, determina il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego ed i mezzi con i quali il servizio andrà svolto.

Art. 8 - Oneri finanziari a carico del richiedente

1. L'erogazione della prestazione, oggetto del presente Regolamento, è subordinata al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese sostenuta dall'Ente per l'impiego di personale, mezzi e dotazioni.
2. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi alle ore di lavoro straordinario per il personale di Vigilanza, l'usura dei veicoli e delle dotazioni utilizzate per garantire la sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
3. Anche in assenza di presentazione della domanda da parte del soggetto promotore, le prestazioni rese su iniziativa dell'Ufficio Polizia Locale, dovranno ugualmente essere poste in carico del privato con le modalità stabilite al successivo articolo 9.
4. Il costo complessivo presunto, determinato dall'Ufficio di Polizia Locale, è costituito da:
 - costo delle ore prestate dal personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti,
 - rimborso spese per l'utilizzo dei veicoli pari a € 10,00 orari per ciascun veicolo impiegato.Il costo complessivo presunto verrà comunicato al soggetto richiedente ai fini di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Pagamento

1. La somma quantificata e comunicata al richiedente dovrà, dallo stesso, essere versata anticipatamente con Bonifico Bancario o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale specificando nella causale "*Contributo per prestazione di servizi prestati dalla Polizia Locale in occasione ... (specificare la manifestazione/evento e la data di svolgimento)*".
2. Il richiedente dovrà esibire la quietanza di versamento all'Ufficio di Polizia Locale almeno sette giorni prima dell'evento. In caso contrario il servizio non verrà prestato.
3. Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze, da valutare da parte del Responsabile della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma introitata anticipatamente dal Comune verrà restituita, con le modalità individuate dal Settore Finanziario, al netto delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.
4. Le prestazioni rese su iniziativa dell'Ufficio Polizia Locale, anche se in assenza di presentazione della domanda da parte del soggetto promotore, dovranno necessariamente essere remunerate con le modalità stabilite al successivo articolo 10.

Art. 10 - Rendicontazione

1. Al termine dell'evento l'Ufficio di Polizia Locale redige una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
2. La relazione ed il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del saldo del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
3. Il richiedente con la sottoscrizione della domanda si impegna ad integrare, su richiesta dell'Ufficio di Polizia Locale, l'acconto qualora insufficiente in relazione all'attività espletata.
4. In caso di mancato pagamento l'Ente si rivale per l'eventuale differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art. 11 - Destinazione dei proventi

1. Le somme introitate, escluse le spese sostenute per le dotazioni impiegate, sono destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività così come disciplinate dalla contrattazione nazionale e decentrata, e saranno corrisposte al solo personale che ha reso le prestazioni per i servizi richiesti in ordine ai disposti del presente Regolamento.
2. Il Comune di Almese, in sede di formazione del bilancio di previsione, individuerà un apposito Capitolo di entrata.

Art. 12 - Divieti

1. E' vietata l'erogazione di prestazioni in assenza del correlativo versamento anticipato della tariffa fissata dall'Ente.
2. E' vietata altresì l'erogazione di prestazioni ai privati che non hanno riversato il saldo di servizi resi in precedenza.

3. E' vietata altresì ogni diversa elargizione spontanea di somme di denaro od altre utilità a corrispettivo delle prestazioni.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree al termine della manifestazione, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dell'evento nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.

**Al Ufficio Polizia Locale
Piazza Della Fiera n. 2
10040 ALMESE (TO)**

**OGGETTO: Richiesta impiego di personale di Polizia Locale per evento privato
- articolo 22, c. 3-bis D.L. 50/2017.**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il _____
residente in _____ via _____ n. _____
indirizzo PEC _____
Codice Fiscale _____ P. I.V.A. _____

CHIEDE

- la presenza di personale della Polizia Locale per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione, per tutta la durata dell'evento, secondo le modalità ed i tempi che saranno definiti dall'Ufficio di Polizia Locale per il seguente servizio facoltativo:

- per il giorno/i _____
dalle ore _____ alle ore _____ in località _____

eventuale percorso _____

SI IMPEGNA

- a presentare quietanza di versamento dell'importo determinato dall'Ente a termini dell'art. 8 del Regolamento;

- ad integrare il predetto versamento qualora questi risulti insufficiente a coprire il costo del personale destinato al servizio secondo le valutazioni dell'Ufficio di Polizia Locale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

PRENDE ATTO

- che l'Ufficio di Polizia Locale valuterà l'ammissibilità della richiesta avuto riguardo dell'effettiva disponibilità di personale, attrezzature e mezzi per il servizio richiesto, senza poter vantare alcun diritto in merito all'esecuzione della prestazione.

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento e di accettarne incondizionatamente i contenuti.

Almese, _____

IL RICHIEDENTE
